

STATUTO

Associazione delle Polizie Italiane – Organismo di Volontariato Sociale

Art. 1 Denominazione e Sede

1. E' costituito, ai sensi del D.LGS. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Associazione delle Polizie Italiane, che assume la forma giuridica di Associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel registro unico nazionale Terzo Settore, sezione organizzazione di volontariato, istituito ai sensi del D.LGS. 117/2017, l'Ente di seguito detto "Organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Genova, il trasferimento della sede Legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di Amministrazione non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 Finalità e attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 D.LGS. 117/2017:
 - Il Presidio Civile del Territorio, svolto attraverso i propri Soci presso siti sia locali e nazionali.

Lett. I) Attività culturali artistiche o ricreative.

Lett. L) Formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, al fine di infondere un senso di educazione civica e rispetto delle leggi vigenti sul territorio Nazionale con particolare riferimento al fenomeno del bullismo e dell'abuso del consumo personale delle sostanze stupefacenti.

Lett. R) Accoglienza umanitaria e di integrazione sociale dei migranti.

Lett. V) Promozione e cultura della Legalità.

Lett. Y) Protezione civile ai sensi della legge 24 Febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni.

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Atto registrato il 16/12/2019 n. 7354
Col pagamento 1° 25 di Euro

Algs 117/2017

IL FUNZIONARIO
(Isabella Pardini)

La gestione di case famiglia o case rifugio per vittime di reato o di centri di accoglienza soggetti svantaggiati per finalità di solidarietà

Lett. W) Gestione di centri ascolto per le vittime di reato e anziani in difficoltà, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici...

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n.106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli art. 1 e 2 del presente codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con Decreto del presidente del consiglio dei Ministri da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della Legge 23 Agosto 1988, n.400 su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni Parlamentari competenti, che si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione del Decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.
3. Attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di Terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di Volontariato dei propri Associati e delle persone aderenti agli Enti Associati.
4. Per il perseguimento dei propri scopi, l'organizzazione di Volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità, metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e Privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
Per il conseguimento dei propri scopi, l'Associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi.

Art. 3 Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D.LGS.117/2017, attività diverse da quelle di interesse Generale di cui al precedente art. a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai Decreti applicativi del D.LGS.117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 Destinazione del Patrimonio e Divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art.8 del D.LGS.117/2017

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1
Atto registrato il 16/12/2018 n. 7357
Col pagamento F23 di Euro 2
Ilge 117/2017
IL FUNZIONARIO
(Isabella Pardini)



2. il Patrimonio,comprendivo di eventuali ricavi, rendite,proventi,entrate comunque denominate e l'utilizzo per lo svolgimento delle attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di unità sociale.
3. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi,riserve capitale, comunque denominati,durante la vita dell'organizzazione, a fondatori,associati,lavoratori e collaboratori amministratori ed altri componenti degli organi sociali,anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 Associati,procedure di ammissione ed esclusione

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutte le persone fisiche che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promossa dalla stessa. La richiesta di adesione va presentata al presidente dell'associazione.

E' concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri Enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50 per cento del numero dell'organizzazione di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D.LGS.117/2017.

Il consiglio Direttivo si rierva di accettare o meno tale richiesta motivando,nell'ultimo caso,la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza Italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Il Consiglio Direttivo deve entro 120 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Gli Associati cessano di appartenere a l'organizzazione per :

dimissioni volontarie presentate per iscritto al Consiglio Direttivo
mancato versamento della quota associativa.

Morte(in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita di requisiti di legge (in caso di persona Giuridica)

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA 1

Atto registrato il 16/12/2019 n° 7357

Col pagamento F23 di Euro 1000000

117/2017



IL FUNZIONARIO
(Isabella Pardini)

Esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo Statuto.

Art. 6 Gli Associati hanno il diritto di:

Partecipare alle assemblee; far verbalizzare le proprie opposizioni; consultare i verbali delle riunioni degli organi sociali; partecipare alle elezioni degli organi sociali ed essere eletti alle cariche sociali; recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata in favore dell'associazione; frequentare i locali a disposizione dell'Associazione; partecipare alle iniziative e alle manifestazioni organizzate dalla stessa. Esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione. Rispettare le delibere degli Organi Sociali; non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

Art.7 Volontari Associati e assicurazione obbligatoria

1 L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli Enti associati.

2 Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3 Al Volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. L.gs.117/2017.

4 La qualifica di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontario.

5 L'Organizzazione deve assicurare i Volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.L.gs.117/17.

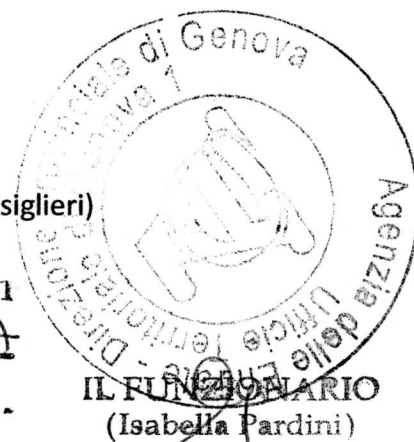
6 L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i Volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

8 Organi Sociali, gratuità e durata

1 Sono organi dell'Organizzazione :

- Assemblea degli Associati
- Organo di Amministrazione (Segretario, Tesoriere, e due Consiglieri)
- Presidente
- Vice presidente

UFFICIO REGIONALE DI GENOVA 1
Anno registrato il 16/12/2019 n. 7357
Col pagamento F23 di Euro _____
11/7/2017



- 2 Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art.2387, secondo comma del codice civile non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, come disposto art.17 c.3 e 4 del dlgs 117/2017.**

Art. 9 Assemblea

2 Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

4 L'assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo Amministrativo lo ritenga necessario.

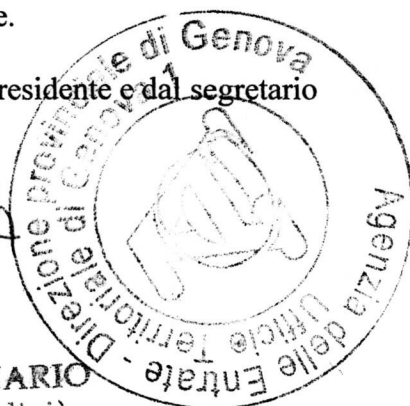
6 Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

8 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

Col pagamento F23 di Euro Espr.

Col page 117
2017

IL FUNZIONARIO
(Isabella Pardini)



9 L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11 L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza del 60% degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea può modificare lo Statuto con la presenza di almeno un terzo degli Associati con delibera di voto favorevole dei due terzi dei presenti.

12 L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti di associati.

13 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.

14 L'Assemblea ha i seguenti compiti

- Nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto il Soggetto incaricato della revisione Legale dei conti
- Approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale.
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione la scissione dell'organizzazione
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge dell'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 10 Organo di Amministrazione

1 l'organo di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero di 6 membri.

Tutti gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e tra le persone fisiche indicate, tra i propri associati, dagli Enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dalla art. 26 del D.LGSL 117/2017.

L'organo di Amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di Amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente pur che siano presenti e votanti più di due membri.

L'organo di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

UFFICIO TERRITORIALE DI GENOVA
Atto registrato il 16/12/2017 n. 7354
Cod. pagamento P23 di Euro

11/7/2017

IL FUNZIONARIO
(Isabella Pardini)

La convocazione va inviata per iscritto anche tramite email con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionali urgenza, in cui il preavviso può essere più breve.

L'ingiustificata assenza di un membro del Consiglio direttivo a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Alla sostituzione di ciascun decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti procedendo alla elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

L'organo di amministrazione ha i seguenti compiti

- Elegge il Presidente e Vice Presidente
- Elegge il Tesoriere e il Segretario
- Il Segretario tiene i registri dei soci, delle assemblee e coordina le attività dei soci, sovrintende i servizi amministrativi..
- Il Tesoriere ha accesso ai conti correnti bancari dell'associazione, dispone prelievi e versamenti ed è depositario della firma sugli stessi.
- Predispose il bilancio di esercizio, e se previsto il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma .
- Cura la tenuta dei libri sociali
- Decide sull'avvio o interruzione dei contratti di lavoro con il personale
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.
- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel registro del terzo settore e previsti dalla normativa vigente.
- Può eleggere un coordinatore che una tantum supervisiona l'operato dei soci in attività di volontariato.
- In caso di dimissioni del Presidente, la figura dello stesso verrà eletta all'interno dell'Organo di amministrazione in attività.
- Delibera in materia di esclusione di un associato, qualora costui contravvenga in maniera grave al regolamento dell'associazione.

Art.11 Il Presidente

1 Il presidente dell'organizzazione, che è anche Presidente dell'assemblea e dell'organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti.

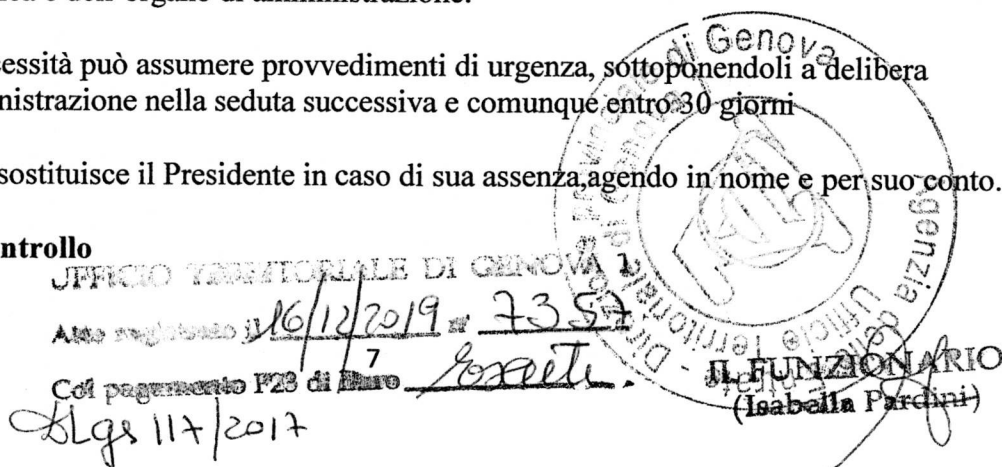
2 L'organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dallo Statuto.

3 il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'organo di amministrazione.

4 Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni

5 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, agendo in nome e per suo conto.

Art.12 organo di controllo



1 L'assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 del DLGS 117/2017. L'organo di controllo può essere monocratico.

2 L'organo di controllo

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
 - Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile.
 - Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del DLGS 117/2017, può esercitare, su decisione dell'assemblea, la revisione legale dei conti.
 - Esercita compiti di monitoraggio (vedi disposizioni DLGS 117/2017)
 - Attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità (vedi art. 14 DLGS 117/2017).
- L'organo di controllo può procedere ad atti di ispezione e può chiedere agli Amministratori notizie delle operazioni sociali.

Art.13-Organo di revisione Legale dei Conti

1 E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D.L.G.S. 117/2017.
E' formato, in caso di nomina, da un revisore Legale dei conti o da una Società di revisione Legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art.14 – Risorse

1 L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6 D.L.G.S. 117/2017 ed ogni altra entrata ammessa ai sensi D.lgs 117/2017.

2 L'Associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

Art.15 – Bilancio d'esercizio

1 L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2 I documenti relativi al bilancio sono redatti a quanto previsto dal D.lgs 117/2017.

3 Il bilancio predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 giugno di ogni anno.

Dopo l'approvazione in assemblea l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D.lgs. 117/2017.

Art.16 - Bilancio sociale

1 Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

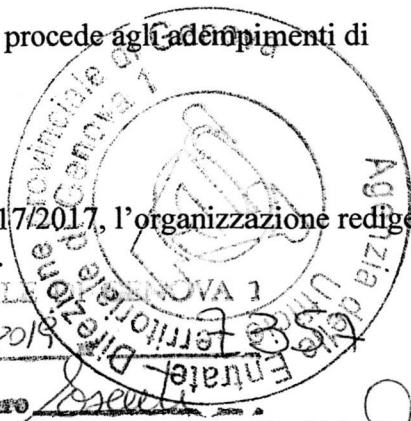
Art.17- Libri sociali obbligatori

UFFICIO REGISTRO AL

ANNO 2017/2018

Col pagamento F23 di Euro

11/02/17 8.00



IL FUNZIONARIO
(Isabella Fardini)

1 L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D.lgs.117/2017.

Art.18- Rapporti di lavoro

1 L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 16,17,33 del D.lgs 117/2017.

Art.19 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimoni residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del D.lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 20 – Statuto

1 L'associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117,delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2 L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

